

REGOLAMENTO (CE) N. 868/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 748/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 e il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione ⁽²⁾, dispone che i certificati di autenticità delle carni provenienti dall'Argentina siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L'elenco degli organismi argentini abilitati a rilasciare detti certificati figura nell'allegato III di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione ⁽³⁾, dispone che i certificati di autenticità siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L'elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare detti certificati figura nell'allegato II di tale regolamento.
- (3) L'Argentina ha cambiato la denominazione dell'organismo abilitato al rilascio dei certificati di autenticità a norma dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.
- (4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.

- (5) Per evitare che la denominazione dell'organismo menzionato sui certificati di autenticità rilasciati di recente sia diversa da quella dell'organismo indicato nei rispettivi elenchi dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 22 luglio 2009, data in cui l'Argentina ha notificato alla Commissione la nuova denominazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

